

N. 35704 di Repertorio N. 13251 di Raccolta--

-----ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno undici luglio duemilacinque-----

in Milano, nello studio alla Via Morone n. 8.-----

Innanzi a me Dottor Giuseppe Tedone, Notaio in Laveno Mombello, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti d'accordo tra loro e con il mio consenso preventivamente rinunziato----

-----SI COSTITUISCONO-----

i signori:-----

- STABON CLAUDIO, nato a Genova il giorno 31 marzo 1960, residente a Milano, Via Patroclo n. 19, dirigente, codice fiscale STB CLD 60C31 D969K;-----

- MICOSSI ANNA FRANCESCA, nata a Milano il giorno 5 luglio 1979, residente a Milano, Via Mercadante n. 4, consulente, codice fiscale MCS NFR 79L45 F205P e-----

- FALCONETTI SILVIA, nata a Pisa il giorno 11 luglio 1963, residente a Milano, Via Luigi Albertini n. 18, impiegata, codice fiscale FLC SLV 63L51 G702X.-----

Della identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.

-----ARTICOLO 1-----

I signori STABON CLAUDIO, MICOSSI ANNA FRANCESCA e FALCONETTI SILVIA-----

-----COSTITUISCONO-----

un'Associazione denominata "Associazione Epsilon - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", più brevemente "Associazione EPSILON ONLUS".-----

-----ARTICOLO 2-----

L'Associazione ha sede in Milano, attualmente alla Via Patroclo n. 19.-----

-----ARTICOLO 3-----

La Associazione, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della formazione e dell'istruzione nei confronti di soggetti in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e familiare con particolare riguardo alle problematiche relative all'infanzia.-----

Per il raggiungimento delle sue finalità la Associazione, inizialmente a partire dal territorio della Regione Lombardia, ma con una visione nazionale ed internazionale volta specialmente a venire incontro alle necessità delle popolazioni dei paesi più poveri del pianeta intende tra l'altro:--

- realizzare progetti finalizzati all'educazione sanitaria di base, preventiva e terapeutica;-----

- realizzare centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, l'assistenza alimentare e l'assistenza sociale nei PVS anche attraverso la costruzione o riabilitazione di strutture sanitarie, medico-chirurgiche, scolasti-

REGISTRATO
A GAVIRATE

19-07-05


al n. 1395

Serie 1

Esatte € 11,42

di cui € 2

per trascrizione



GIUSEPPE TEDONE
NOTAIO
MILANO VIA MORONE, 8 TEL. (02) 76013077
LAVENO MOMBELLO VIA PORRO, 17 TEL. (0332) 668.911

- che, e di carattere sociale in genere;-----
- realizzare progetti di promozione sociale nei PVS con lo scopo di favorire l'autosufficienza economica dei settori più poveri della popolazione;-----
 - realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;-----
 - realizzare attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sui temi inerenti le finalità dell'associazione anche attraverso l'organizzazione di corsi e seminari per la formazione tecnica, scientifica professionale e culturale di coloro che operano a favore delle iniziative di sviluppo.-----

La Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.-----
Per raggiungere tali scopi la Associazione, potrà anche sensibilizzare la pubblica opinione attraverso raccolta di fondi da destinare alla realizzazione delle attività istituzionali ed operare, sia assumendo essa stessa iniziative nei campi suddetti che operando in collaborazione o partecipazione con Enti e/o organizzazioni (pubbliche e/o private) che si propongono fini analoghi o complementari, nonché fornire a tali soggetti, mezzi patrimoniali, finanziari, organizzativi ed altri servizi necessari al raggiungimento, alla promozione e allo sviluppo di tali scopi.-----

-----ARTICOLO 4-----

L'Associazione è retta dallo statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.-----

-----ARTICOLO 5-----

A comporre il consiglio direttivo, per i primi 5 (cinque) esercizi, vengono nominati i signori:-----

--- STABON Ing. CLAUDIO, nato a Genova il giorno 31 marzo 1960, residente a Milano, Via Patroclo n. 19, codice fiscale STB CLD 60C31 D969K - Presidente;-----

--- MICOSI ANNA FRANCESCA, nata a Milano il giorno 5 luglio 1979, residente a Milano, Via Mercadante n. 4, codice fiscale MCS NFR 79L45 F205P - Consigliere;-----

--- FALCONETTI SILVIA, nata a Pisa il giorno 11 luglio 1963, residente a Milano, Via Luigi Albertini n. 18, codice fiscale FLC SLV 63L51 G702X - Consigliere.-----

-----ARTICOLO 6-----

I costituiti chiedono l'applicazione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di ogni altra disposizione agevolativa emanata o emananda.-----

-----ARTICOLO 7-----

L'Ing. CLAUDIO STABON è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della qui costituita Associazione ed apportare al testo del presente atto e dell'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni

ed aggiunte che fossero eventualmente richieste da ogni competente Autorità.-----


Del presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su 2 (due) fogli per 5 (cinque) facciate ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai costituiti che l'approvano.

F.TO CLAUDIO STABON-----

F.TO SILVIA FALCONETTI-----

F.TO ANNA FRANCESCA MICOSSÌ-----

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO-----



Allegato "A" all'atto n. 42426/17148 di Repertorio

STATUTO ASSOCIAZIONE EPSILON ONLUS

ARTICOLO 1

Denominazione - sede

E' costituita la Associazione denominata "Associazione Epsilon - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", più brevemente "Associazione EPSILON ONLUS", con sede in Milano.

ARTICOLO 2

Scopi e finalità

La Associazione, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della formazione e dell'istruzione nei confronti di soggetti in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e familiare con particolare riguardo alle problematiche relative all'infanzia.

ARTICOLO 3


Oggetto

Per il raggiungimento delle sue finalità la Associazione, inizialmente a partire dal territorio della Regione Lombardia, ma con una visione nazionale ed internazionale volta specialmente a venire incontro alle necessità delle popolazioni dei paesi più poveri del pianeta intende tra l'altro:

- realizzare progetti finalizzati all'educazione sanitaria di base, preventiva e terapeutica;
- realizzare centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, l'assistenza alimentare e l'assistenza sociale nei PVS anche attraverso la costruzione o riabilitazione di strutture sanitarie, medico-chirurgiche, scolastiche, e di carattere sociale in genere;
- realizzare progetti di promozione sociale nei PVS con lo scopo di favorire l'autosufficienza economica dei settori più poveri della popolazione;
- realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- realizzare attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sui temi inerenti le finalità dell'associazione anche attraverso l'organizzazione di corsi e seminari per la formazione tecnica, scientifica professionale e culturale di coloro che operano a favore delle iniziative di sviluppo.

La Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Per raggiungere tali scopi la Associazione, potrà anche



sensibilizzare la pubblica opinione attraverso raccolta di fondi da destinare alla realizzazione delle attività istituzionali ed operare, sia assumendo essa stessa iniziative nei campi suddetti che operando in collaborazione o partecipazione con Enti e/o organizzazioni (pubbliche e/o private) che si propongono fini analoghi o complementari, nonché fornire a tali soggetti, mezzi patrimoniali, finanziari, organizzativi ed altri servizi necessari al raggiungimento, alla promozione e allo sviluppo di tali scopi.

ARTICOLO 4

Durata

La Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5

Soci

Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche e/o giuridiche e/o enti non riconosciuti che condividendo le finalità della Associazione si impegnano a realizzarle fattivamente collaborando alle iniziative della Associazione e che, su loro domanda, vengono chiamati a farne parte dalla assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Nel rispetto del principio della democraticità della struttura possono essere individuate le figure di Socio Fondatore, di Socio Ordinario, di Socio Sostenitore e di Socio Onorario che hanno comunque uguale diritto di voto.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa secondo le modalità determinate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo e a svolgere l'attività concordata mantenendo un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione fermo restando il diritto di recesso da parte del socio e il diritto dell'Associazione a promuovere la esclusione del socio che viene meno ai suoi obblighi.

Le prestazioni dei soci sono gratuite e non possono essere remunerate neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo o da eventuale Regolamento interno. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con gli altri rapporti di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ARTICOLO 6

Mezzi - patrimonio

La Associazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con le contribuzioni dei propri associati nonché con i mezzi finanziari provenienti dal proprio patrimonio, dagli eventuali proventi delle proprie ini-

ziative, da donazioni, da eredità sia di soci che di terzi.

La Associazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Associazione non può sostenere spese generali fatta eccezione per quelle previste dalla legge e per oneri conseguenti alla tenuta dei conti bancari e/o postali in quanto tutte le risorse devono essere direttamente ed esclusivamente destinate all'esecuzione dei progetti dell'associazione.

ARTICOLO 7

Organi

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente della Associazione;
- e quando ritenuto utile o necessario
- il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 8


Assemblea

L'assemblea è composta da coloro che hanno costituito l'Associazione e da quanti altri, attivamente collaborando alla realizzazione dei suoi fini, vengono da essa chiamati a farne parte come soci ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto su proposta del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è organo di indirizzo dell'Associazione, nomina gli organi sociali e approva i bilanci stabilendo l'eventuale entità delle contribuzioni dei propri associati in relazione alle necessità di bilancio.

E' presieduta dal Presidente e convocata a mezzo lettera raccomandata o attraverso le modalità indicate, nel rispetto della legge pro-tempore vigente, nel regolamento di esecuzione del presente statuto, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui il preventivo si riferisce ed entro il 30 aprile o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno successivi per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità a norma dell'articolo 20 del C.C..

Qualora un membro dell'assemblea sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare da un altro componente. Non sono



tuttavia consentite più di tre deleghe ad una medesima persona.

Le delibere sono assunte a norma dell'articolo 21 del C.C..

Per la chiamata di nuovi associati, per il recesso e per le modifiche statutarie ivi comprese la messa in liquidazione e le determinazioni in merito alla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri che durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque non oltre 5 esercizi e sono rieleggibili. Se non provvede l'assemblea il consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Il Consiglio Direttivo coordina e realizza il conseguimento del fine dell'Associazione in sintonia con gli indirizzi dell'assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte delle proprie competenze a uno o più consiglieri delegati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto, di norma, dal Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal rappresentante dallo stesso designato o dall'eventuale Vice Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione disposta dal Presidente della Associazione a mezzo invito, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, da inviarsi con le modalità determinate dall'eventuale regolamento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e due giorni prima in caso di urgenza.

E' validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti in carica e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 10

Il Presidente della Associazione

Il Presidente della Associazione, ha la legale rappresentanza della Associazione. Adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di indisponibilità anche di quest'ultimo, sarà sostituito dal componente più anziano d'età del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio Direttivo o ad eventuali procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Spetta al Presidente richiedere, quando ritenuto necessario, il riconoscimento giuridico regionale della Fondazione. Spetta altresì al Presidente richiedere il riconoscimento giuridico nazionale in funzione del rilievo che potesse assumere l'attività in Italia e/o all'estero.

ARTICOLO 11

Il Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo può nominare il Segretario Generale che può non far parte del Consiglio stesso determinandone le funzioni nell'ambito della ordinaria amministrazione.

Il Segretario Generale, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee e ne redige i verbali.

ARTICOLO 12

Indennità

Le cariche ricoperte negli organi della Associazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese.

ARTICOLO 13

Organo di revisione

Se ritenuto utile o necessario può essere nominato da parte dell'assemblea un organo di revisione contabile composto da uno o tre componenti. In caso di revisore unico questi deve essere un Dottore Commercialista revisore contabile. Nell'ipotesi di più componenti il Presidente dovrà comunque essere Dottore Commercialista revisore contabile.

Rimane in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque non oltre cinque esercizi ed i suoi componenti possono essere confermati ed esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Associazione.

In particolare:

- redige la relazione sui bilanci;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Associazione.

I componenti hanno la facoltà di assistere alle assemblee nonché alle adunanze del Consiglio Direttivo e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 14

Dipartimenti di volontariato

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituiti Dipartimenti di Volontariato, che operano come modelli organizzativi multidisciplinari, comprendenti le specializzazioni necessarie all'espletamento delle funzioni della Associazione.

Di tali Dipartimenti faranno parte volontari con i qua-



li la Associazione stipulerà accordi di volontariato per lo svolgimento di prestazioni autonome e gratuite, al servizio e allo sviluppo del bene comune, secondo i principi di solidarietà fissati dall'art. 2 della Costituzione Italiana e dalle norme nazionali e regionali, con particolare riguardo alla legge 11 agosto 1992, n. 266.

ARTICOLO 15

Comitati tecnico-scientifici

Se reputato necessario, potranno essere costituiti uno o più Comitati tecnico-scientifici con il compito di elaborare studi e proposte nonché formulare pareri sui diversi campi di attività della Associazione.

Sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne determina la durata. Al Presidente compete l'avvio della procedura per la nomina e l'insediamento, nonché per provvedere alle eventuali sostituzioni o integrazioni che si rendessero necessarie.

I componenti i Comitati si riuniscono su convocazione del proprio presidente o del Presidente della Associazione.

ARTICOLO 16

Esercizio finanziario - bilancio

L'esercizio finanziario della Associazione coincide con l'anno solare. Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

E' fatto espresso obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS ai sensi di legge.

ARTICOLO 17

Regolamento interno

Con regolamento interno, approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto.

ARTICOLO 18

Devoluzione dei beni della Associazione

Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi di legge, si determini l'estinzione, la trasformazione o lo scioglimento della Associazione, l'eventuale patrimonio sarà devoluto dall'assemblea ad altra onlus o ad altro/altri enti con finalità analoga ed operanti per fi-

ni di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salve diverse disposizioni imposte dalla legge ed in conformità dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

ARTICOLO 19

Natura giuridica

La Associazione è retta dal diritto privato e dalle norme pro-tempore vigenti relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

F.TO CLAUDIO STABON

F.TO GIUSEPPE TEDONE NOTAIO

Copia conforme all'originale in N. 9 fasciate
Laveno Mombello, 23 luglio 2009



Giuseppe Tedone